

CONSUMATORE E PROSUMERISMO ENERGETICO NEL  
QUADRO REGOLATORIO EUROPEO

*CONSUMERS AND ENERGY PROSUMERISM IN THE EUROPEAN  
REGULATORY FRAMEWORK*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 3290-3317*



Lucia RUGGERI

ARTÍCULO RECIBIDO: 17 de enero de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

**RESUMEN:** Comprendere l'evoluzione della definizione di consumatore permette di individuare in quale modo operi il prosumerismo nel mercato energetico. Il prosumer costituisce il punto di arrivo di un'evoluzione delle esigenze di protezione dei contraenti c.dd. deboli in mercati quali quello bancario e finanziario dove la giurisprudenza della Corte europea, utilizzando l'arma dell'interpretazione funzionale, ha piano piano ampliato l'ambito di tutela. Si pensi all'elaborazione della categoria dei "contratti a duplice scopo" e all'applicazione delle tutele del consumatore anche quando sia presente un'attività professionale purché "marginale". Il prosumer, consumatore che produce l'energia che utilizza, è al centro del nuovo quadro regolatorio europeo quale attore chiave del nuovo mercato energetico decentralizzato. Le Direttive europee n. 2001 del 2018 e n. 944 del 2019, recepite dall'Italia rispettivamente con i d.lg. 199 e 210 del 2021, affinano la protezione del cliente energetico con una tutela differenziata che tiene conto sia delle modalità di consumo (individuale o collettivo) e di produzione (comunità energetiche), sia della vulnerabilità dei consumatori energetici.

**PALABRAS CLAVE:** Consumatore; prosumatore; mercato; energetico; comunità energetica; contratto.

**ABSTRACT:** *To understand who the consumer is helps us to identify how prosumerism operates in the energy market. The prosumer constitutes the arrival point of the defense of the weaker party in markets, such as the banking and financial ones, where the Court of Justice's case-law used the weapon of the "functional interpretation" to gradually enlarge the object of the protection. The main steps of this path are constituted by the category of "dual purpose contracts" and the application of consumer protection even where there is a professional activity provided that it is "marginal". The energy prosumer is at the hearth of the new European regulatory framework; he is a key player in the new decentralized energy market. The EU Directives 2001/2018 and 944/2019, in Italy respectively implemented by the Legislative Decree 199 and 210/2021, modulated the protection through a multi-level approach on the basis of the types of energy consumption (individual or collective) and energy production (energy communities) and level of vulnerability of each energy consumer.*

**KEY WORDS:** Consumer; Prosumer; Energy Market; Energy community; Contract.

**SUMARIO.- I. DAL CONSUMATORE AL CLIENTE.- II. EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CONSUMATORE IN CHIAVE FUNZIONALE. DAL CONTRAENTE DEBOLE AL CONTRAENTE VULNERABILE.- III. IL DUPLICE SCOPO DELL'ATTO DI CONSUMO. IL PROBLEMA DELLA "MARGINALITÀ" DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE. LA SOLUZIONE DEL GSE.- IV. IL CONSOLIDAMENTO DELL'ESTENSIONE DELLA TUTELA CONSUMERISTICA NELLE DIRETTIVE N. 770 E N. 771 DEL 2019. IL PROSUMERISMO ENERGETICO.- V. I NUOVI SOGGETTI GIURIDICI DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA: PROSUMER E PROSUMAGER, COMUNITÀ ENERGETICHE.- 6. PLURALITÀ DI FONTI, DELEGIFCAZIONE E RUOLO DELL'INTERPRETE.**

---

## I. DAL CONSUMATORE AL CLIENTE.

La normativa europea in materia di mercato energetico può essere, a ragione, considerata un interessante punto di osservazione per comprendere l'evoluzione del consumerismo nell'Unione europea<sup>1</sup>. È proprio in questo mercato che, prima e meglio di altri, si è verificato un ripensamento della nozione di consumatore<sup>2</sup>, non piú categoria monolitica, bensí nozione operativa e dinamica, ricavabile, di volta in volta, dal contesto in cui il consumatore opera<sup>3</sup>.

La legislazione in materia di consumo, sviluppatasi massimamente a partire dagli anni '90, aveva condotto ad una sorta di sclerotizzazione del concetto di consumatore individuato da un lato sulla base della tipologia di attività giuridica compiuta (l'acquisto di un bene o di un servizio), dall'altro avendo riguardo all'assenza di nessi con l'eventuale attività professionale svolta<sup>4</sup>. Il complesso e articolato sistema di tutele messo progressivamente in campo dall'Unione europea aveva anche condotto ad una delimitazione del concetto giuridico di consumatore che veniva identificato esclusivamente nella persona fisica che compiva l'atto di consumo<sup>5</sup>.

- 1 In argomento v. PERLINGIERI, P.: "La tutela del consumatore nella Costituzione e nel Trattato di Amsterdam", in PERLINGIERI, P. e CATERINI, E. (a cura di): *Il diritto dei consumi*, I, Rende-Napoli, 2005, p. 18 ss.; REICH, N., MICKLITZ, H.-W., ROTT, P. e TONNER, K.: *European Consumer Law*, Cambridge, 2014, *passim* ed LOMBARDI, E.: "Il consumerismo italiano in una visione d'insieme: del 'prendere coscienza dei mutati e mutevoli umori delle cose?", *Studium iuris*, 2011, p. 613 ss. Con specifico riguardo al consumatore energetico v. GIOBBI, M.: *Il consumatore energetico nel prisma del nuovo quadro regolatorio italo-eurounitario*, Napoli, 2021, p. 42 ss.
- 2 In argomento si rimanda a TENREIRO, M.: "Un code de la consommation ou un code autour du consommateur? Quelques réflexions critiques sur la codification et la notion du consommateur", in KRÄMER, L., MICKLITZ, H.-W. e TONNER, K. (a cura di): *Law and diffuse Interests in the European Legal Order. Liber amicorum Norbert Reich*, Baden-Baden, 1997, p. 349.
- 3 Per un esame delle principali innovazioni legislative v. RIZZO, V.: "La riforma del codice del consumo nel prisma delle fonti", *Le Corti ombre*, 2015, p. 412 ss.
- 4 In argomento v., per tutti, AGRIFOGLIO, G.: "Professionisti e consumatori nella società liquida: dagli "status" agli stati, ovvero da Diocleziano a Bauman", *Pol. dir.*, 2020, p. 205 ss.
- 5 La dottrina si è ampiamente occupata dell'impatto delle regole europee sul diritto nazionale in materia di protezione del consumatore. Per tutti v. RIZZO, V.: *Le clauses abusives nell'esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria*, Camerino-Napoli, 1994, *passim*; ID., *Trasparenza e «contratti del*

### • Lucia Ruggeri

Professore ordinario di diritto privato, Università de Camerino. E-mail: lucia.ruggeri@unicam.it

Di recente, però, le esigenze di protezione sono divenute talmente evidenti che a mano a mano questa rigida classificazione ha finito per ammorbidirsi<sup>6</sup>. In alcuni mercati, come ad esempio il mercato bancario e quello finanziario<sup>7</sup>, si è fatto ricorso alla categoria giuridica del «cliente»<sup>8</sup> in grado di ricomprendere al suo interno non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche e, più in generale, professionisti. Sulla stessa linea nel mercato energetico è presente il concetto di «cliente» che trascende la categoria del consumatore inteso come persona fisica giungendosi ad elaborare protezioni a carattere generalizzato<sup>9</sup>.

Tanto i mercati bancario e finanziario quanto il mercato energetico sono caratterizzati dalla presenza di grandi operatori professionali nei cui confronti lo spazio lasciato alla libertà di negoziare contenuti contrattuali risulta davvero limitato<sup>10</sup>. Non è pertanto un caso che in queste tipologie di mercato si sia scelto di tarare la protezione in modo generalizzato per qualunque tipo di cliente così da ricomprendere anche professionisti e non solo persone fisiche<sup>11</sup>.

Si pensi, ad esempio, alla definizione di «cliente idoneo» operante sia nel mercato dell'energia elettrica che in quello del gas naturale. Esso può essere

---

consumatore» (la novella al codice civile), Camerino-Napoli, 1997, *passim*; ALPA, G.: *Il diritto dei consumatori*, Bari, 1999, *passim*; MINERVINI, E.: *Tutela del consumatore e clausole vessatorie*, Napoli, 1999, *passim*; CHINE, G.: «Il consumatore», in LIPARI, N. (a cura di): *Tratt. dir. priv. eur.*, 2<sup>a</sup> ed., I, Cedam, Padova, 2003, p. 435 ss.; CALVO, R.: «I contratti del consumatore», in GALGANO, F. (a cura di): *Tratt. dir. comm.*, XXXIV, Padova, 2005, *passim*; ZOPPINI, A.: «Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza», *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 536 ss.; CAPOBIANCO, E. e PERLINGIERI, G. (a cura di), *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2009, *passim*; GRANELLI, C.: «Il codice del consumo a cinque anni dalla sua entrata in vigore», *Obbl. contr.*, 2010, p. 731 ss.; RIZZO, V., CATERINI, E., DI NELLA, L. e MEZZASOMA, L. (a cura di): *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, Napoli, 2010, *passim*; ROSSI CARLEO, L. (a cura di): *Diritto dei consumi*, Torino, 2012, *passim*; PAGLIANTINI, S.: *La tutela del consumatore nell'interpretazione delle Corti*, Torino, 2012, *passim*; ZORZI GALGANO, N.: «Il contratto di consumo e la libertà del consumatore», in GALGANO, F. (a cura di): *Tratt. dir. comm.*, Padova, 2012, *passim*; MEZZASOMA, L.: «Il consumatore e il professionista», in RECINTO, G., MEZZASOMA, L. e CHERTI, S. (a cura di): *Diritti e tutele dei consumatori*, Napoli, 2014, p. 13 ss.; CHIARELLA, M.L. (a cura di): *I contratti del consumatore e dell'utente tra diritto comune e codificazioni di settore*, Napoli, 2016, *passim* e BARENGHI, A.: *Diritto dei consumi*, Padova, 2017, *passim*.

- 6 Per un esame della legislazione consumeristica con attenzione al ruolo delle nozioni in esso contenute v. LUNA SERRANO, A.: «Le norme che contengono concetti elastici nella legislazione di consumo», *Le Corti umbre*, 2017, p. 501 ss.
- 7 In argomento v. MEZZASOMA, L.: «Meritevolezza e trasparenza nei contratti finanziari», *Banca borsa tit. cred.*, 2018, I, p. 180 ss. e DI RAIMO, R.: «Ufficio di diritto privato e carattere delle parti professionali quali criteri ordinanti delle negoziazioni bancaria e finanziaria (e assicurativa)», *Giust. civ.*, 2020, p. 321 ss.
- 8 In argomento v., con riguardo al mercato finanziario, v. GIOBBI, M.: «Protezione del cliente e meritevolezza dell'accordo di profilatura dell'investitore alla luce della Mifid II», *Le Corti umbre*, 2015, p. 352 ss. e con riferimento al mercato bancario cfr. CANDIAN, A.: «Tutela del consumatore nei rapporti bancari», in LLAMAS POMBO EUGENIO, E., MEZZASOMA, L., RANA, U. e RIZZO, F. (a cura di): *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (Profili internazionali)*, Napoli, 2020, p. 35 ss. e LEMME, G.: «Attualità della nozione di «cliente della banca»», *Riv. dir. bancario*, 2021, p. 267 ss.
- 9 Per un esame dell'evoluzione dei modelli di *business* e delle tutele con riguardo all'utente di servizi v. ADAMO, E.: «Un nuovo modo di fare impresa: sharing economy e nuove istanze di tutela del consumatore-utente», *Tecn. dir.*, 2020, p. 381 ss.
- 10 V., in argomento, SOLINAS, C.: «La tutela del consumatore nei contratti di fornitura di energia elettrica», *Contr. impr.*, 2015, fasc. 2, pp. 435 ss.
- 11 In argomento v. le riflessioni di MAUGERI, M.: «Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'AEEGSI [Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico], dei «prosumer» ai «consumatori» e ai «clienti finali»», *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 406 ss.

sia una persona fisica che una persona giuridica abilitata a stipulare contratti di fornitura con qualsiasi fornitore di propria scelta (produttore, distributore, grossista)<sup>12</sup>. Anche la nozione di “cliente finale” è improntata all’unitarietà della protezione. Ciò emerge con evidenza nella regolamentazione contenuta nel codice di condotta commerciale dedicato alla vendita di energia elettrica e di gas naturale adottato dall’ARERA<sup>13</sup> con lo scopo di salvaguardare la posizione del cliente finale e di chiarire i rapporti tra questo e le imprese distributrici di energia. Restano nel codice differenziazioni della disciplina contrattuale operate sulla base dell’uso domestico o meno dell’energia acquistata<sup>14</sup>, ma le stesse paiono funzionali al differente uso e ben armonizzate in un sistema che ormai guarda unitariamente al cliente finale.

## II. EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CONSUMATORE IN CHIAVE FUNZIONALE. DAL CONTRAENTE DEBOLE AL CONTRAENTE VULNERABILE.

Il possibile squilibrio contrattuale, la probabile iniquità del rapporto e, più in generale, l’esigenza che il contenuto contrattuale siano impostati su parametri di giustizia<sup>15</sup>, conducono ad una progressiva estensione delle protezioni destinate ai consumatori in una prospettiva attenta ad attuare i principi che informano il diritto contrattuale<sup>16</sup>. In questo scenario alcuni provvedimenti normativi, quali

- 12 A seguito di delibera AEEG 107/04, dal 1° luglio 2004, sono idonee tutte le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti. Dal 1° luglio 2007 tutti i clienti sono idonei. A partire dal 1° gennaio 2005 i clienti idonei hanno diritto ad acquistare energia direttamente in borsa.
- 13 V. ARERA, *Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*, Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/COM - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/EEL, dalla deliberazione 426/2020/R/COM e dalla deliberazione 97/2021/R/com, valido dal 1° luglio 2021, consultabile al seguente indirizzo [www.arera.it/allegati/docs/21/CCC21.pdf](http://www.arera.it/allegati/docs/21/CCC21.pdf) (consultato il 3 gennaio 2021).
- 14 La tutela costituita da un insieme di obblighi di informazione e dal rispetto del principio di trasparenza è accordata *tout court* al cliente finale a prescindere dall’uso domestico o non domestico. Sussistono specifiche regole per taluni profili della disciplina contrattuale. Si pensi ad esempio alla disciplina relativa alla variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. V. al riguardo art. 13, comma 3, lett. ii specificamente dedicata al cliente che faccia un uso non domestico dell’energia.
- 15 Sulla giustizia del contratto cfr., fra gli altri, VETTORI, G.: “Autonomia privata e contratto giusto”, *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 20 ss.; PERFETTI, U.: *L’ingiustizia del contratto*, Milano, 2005, *passim* e VOLPE, F.: *La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato*, Napoli, 2004, *passim*.
- 16 Ampio è il dibattito sulla possibile codificazione di principi contrattuali internazionali ed europei e diverse sono le elaborazioni proposte da accademici o da centri studi internazionali. Tra gli altri si menzionano il *Draft Common Frame of Reference*, i *Principles of European Contract Law* (PECL) e i *Principi Unidroit*. In argomento v. CASTRONOVO, C.: “I «principi di diritto europeo dei contratti» e l’idea di codice”, *Riv. dir. comm.*, 1995, I, p. 21 ss.; ALPA, G.: “I Principles of European Contract law predisposti dalla Commissione Lando”, *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, p. 483 ss. e MARRELLA, F.: “La nuova lex mercatoria. Principi Unidroit ed usi del commercio internazionale”, in GALGANO, F. (diretto da): *Tratt. dir. comm. econ.*, XXX, Padova, 2003, *passim*; VENEZIANO, A. e FINAZZI AGRÒ, E.: “The use of the Unidroit principles in order to interpret or supplement national contract law”, *Annuario dir. comp.*, 2018, pp. 39 ss. e GARRO, A. e MORENO RODRÍGUEZ, J. A. (a cura di): *Use of the UNIDROIT Principles to Interpret and Supplement Domestic Contract Law*, New York, 2021, *passim*. Sul tema dei principi contrattuali nel diritto europeo v., anche, NAVARRETTA, E.: “Principi dell’Unione europea, politiche economiche e diritto privato”, *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2020, pp. 409 ss.

quelli adottati in materia di subfornitura industriale<sup>17</sup> o in materia di ritardo dei pagamenti<sup>18</sup>, possono essere considerati non più come eccezionali interventi sul contenuto di contratti tra professionisti, ma strumenti funzionali ad una armonica implementazione dei principi del diritto contrattuale.

In questo contesto si collocano previsioni che aprono all'estensione delle tutele del consumatore anche a contratti tra professionisti: si pensi, al riguardo, all'art. 10 della direttiva sul commercio elettronico<sup>19</sup> che introduce obblighi di informazione. La norma è concepita come derogabile da parte dei professionisti nei contratti che li riguardano, ma per derogarvi occorre che vi sia un'espressa previsione. La direttiva, attuata dall'Italia con il d.lg. 70 del 2003<sup>20</sup>, ha segnato, pertanto, un importante punto di svolta nella visione del contratto<sup>21</sup>: anche i professionisti possono, infatti, fruire di quelle informazioni e godere conseguentemente di quella protezione primariamente ipotizzata per i consumatori e, solo una espressa volontà manifestata dai professionisti nel contratto, può abbassare il livello di protezione che la direttiva altrimenti offre in via generalizzata. Questa tendenza è confermata dalla lettura giurisprudenziale offerta dalla Corte di Giustizia con riguardo a contratti quali la fideiussione. La garanzia personale è, infatti, connotata da un'accessorietà che ha reso difficile utilizzare la rigida tassonomia contrattuale originariamente adottata dall'Unione europea. Il contratto principale, infatti, può essere un contratto tra professionisti, ma può anche essere un contratto tra un consumatore e un professionista e, in una prima lettura giurisprudenziale, l'accessorietà del contratto di fideiussione aveva finito per appiattire la protezione del garante facendo sì che la stessa fosse ricavata in automatico sulla base della qualifica rivestita dal debitore garantito. Con una evoluzione giurisprudenziale che ha avuto un significativo impatto anche sulla giurisprudenza italiana elaborata dalla Corte di Cassazione e dall'Arbitro Bancario, di recente, però, si è superato questo rigido automatismo addivenendo ad una qualificazione che guarda alla situazione in concreto del fideiussore<sup>22</sup>. Se, infatti, questi agisce al di fuori di un'attività

17 Evidenziano la portata sistemica della disciplina sulla subfornitura PROSPERI, F.: *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici*, Napoli, 2002, *passim* e MANTUCCI, D.: *Profili del contratto di subfornitura*, Napoli, 2005, *passim*.

18 In argomento GNES, M.: "La nuova disciplina sui ritardi dei pagamenti. Commento a d.lg. 9 novembre 2012, n. 192", *Gior. dir. amm.*, 2013, p. 115 ss.

19 Si tratta della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").

20 Si fa riferimento al d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, in GU n. 87 del 14 aprile 2003, S.O. n. 61.

21 In argomento v. RUGGERI, L.: "Mercato telematico ed autonomia privata: un nuovo ruolo per la lex mercatoria", *Rass. dir. civ.*, 2002, p. 303 ss.

22 In argomento si rimanda a RUGGERI, L.: "Contratti di garanzia e tutela del contraente debole", in CATERINI, E., DI NELLA, L., FLAMINI, A., MEZZASOMA, L. e POLIDORI, S. (a cura di): *Scritti in onore di Vito Rizzo*, II, Napoli, 2017, p. 2040 s.

professionale può beneficiare delle tutele proprie del consumatore anche se il debitore per il quale presta garanzia è un professionista.

La forza espansiva della protezione giustifica anche letture peculiari. Una decisione meritevole di segnalazione è senz'altro quella resa nel 2015 dalla Corte di Giustizia nel caso Costea<sup>23</sup>: in questa decisione la Corte esamina una questione davvero interessante dato che è chiamata a pronunciarsi circa la possibilità di escludere la protezione propria del consumatore ad una persona fisica che in concreto disponga di esperienza e di informazioni sufficienti per autotutelarsi. Il sig. Costea è infatti un avvocato che ha stipulato un contratto di credito con una banca ponendo come garanzia un'ipoteca su un immobile appartenente al suo studio legale individuale. Il mutuo è chiesto per scopi estranei all'attività professionale di avvocato e per questa ragione la Corte applica la protezione contenuta nella direttiva sulle clausole abusive<sup>24</sup> anche se, nel caso di specie, il tipo di professione svolto dal sig. Costea potrebbe farlo considerare un soggetto non debole.

Il caso è interessante perché permette di comprendere come opera la categoria del "contraente debole"<sup>25</sup>: essa è ravvisabile, secondo la giurisprudenza della Corte<sup>26</sup>, anche in presenza di persone che in concreto potrebbero avere conoscenze e competenze<sup>27</sup> perché essa è funzionale a dare una protezione in contratti in cui spesso manca il potere negoziale e conseguentemente la effettiva competenza e la presenza di una conoscenza approfondita non salvaguardia dalla stipulazione di contratti contenenti clausole abusive.

Nel mercato energetico l'adozione del concetto di cliente e l'introduzione del prosumerismo hanno reso necessario un affinamento delle strategie di tutela dei consumatori energetici che è sfociato nell'adozione di un concetto normativo

- 
- 23 Si tratta di Corte giust., 3 settembre 2015, *Costea*, C-110/14, EU:C:2015:538. Per alcuni commenti a questa decisione v. INTRAVALIA, M.: "Il restyling della nozione di consumatore", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 3, p. 385 ss.; DANIEL, E.: "Protection des consommateurs", *Europe*, 2015, 11, p. 44 ss.; MORACCHINI-ZEIDENBERG, S.: "Consommateur ou professionnel: double qualification selon l'objet de l'opération", *La Semaine Juridique-entreprise et affaires*, 2015, n. 49, p. 1599 s. e TERRY, E.: "Consumers, by Definition, Include Us All"... But Not for Every Transaction", *European Review of Private Law/Revue européenne de droit privé/Europäische Zeitschrift für Privatrecht*, 2016, p. 271 ss
- 24 Si tratta della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GUCE 21/04/1993 L 095/29. A partire dal 28 maggio 2022 gli Stati membri sono tenuti ad applicare le regole di modifica alla direttiva introdotte dalla direttiva 2019/2161/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
- 25 Sulla debolezza della parte contrattuale v., tra gli altri, MARINELLI, F.: "La tutela civile dei soggetti deboli", *Giust. civ.*, II 1994, p. 166 ss.; STANZIONE, P.: *La tutela dei soggetti deboli*, Milano, 2004, *passim*.
- 26 Cfr. Corte giust., 21 febbraio 2013, *Banif Plus Bank*, C-472/11, EU:C:2013:88, punto 19.
- 27 In Corte giust. 15 gennaio 2015, *Šiba*, C-537/13, EU:C:2015:14, il giudice eurounitario ha rilevato che "[g]li avvocati dispongono (...) di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono". In argomento v. POLLASTRO, I.: *Avvocato e cliente nella normativa a tutela del consumo*, *Giur. it.*, 2015 p.1636 ss.

nuovo costituito dalla vulnerabilità<sup>28</sup>. Già nel 2015<sup>29</sup> la Commissione europea con una Comunicazione dedicata all'adozione di strategie per un'Unione dell'energia resiliente individuava nella vulnerabilità energetica un problema la cui soluzione non poteva essere elusa: le tariffe energetiche impattano su persone in povertà in modo consistente con conseguenze rilevanti anche su diritti fondamentali quale quello alla salute. Con la direttiva n. 944 del 2019 la vulnerabilità trova una definizione normativa e si individuano possibili soluzioni in un approccio integrato di politiche sociali ed energetiche, quali, ad esempio, l'efficientamento energetico di edifici di residenzialità pubblica, la mitigazione dei costi energetici per chi è in povertà, ponendo questi temi come ineludibili da parte degli Stati membri<sup>30</sup>. La direttiva segna un punto di svolta perché coniuga e armonizza gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 che contemplano non solo un'energia pulita, ma anche un'energia accessibile con un impegno comune nella lotta alla povertà<sup>31</sup>. La vulnerabilità del cliente del mercato energetico è qualcosa di più e di diverso rispetto alla debolezza contrattuale<sup>32</sup>. Il cliente vulnerabile è quello che per condizioni reddituali e per il costo dell'energia non riesce a fruire dell'energia, bene che è funzionale all'effettivo godimento di una pluralità di diritti c.dd. fondamentali. Il concetto introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 11 del d.lg. n. 199 del 2021 evidenzia una nuova sensibilità verso situazioni di vulnerabilità la cui elencazione ricomprende in via generale ogni consumatore energetico che si trovi in condizioni economicamente svantaggiate o che abbia un'età superiore a 75 anni. Anche le peculiari condizioni di salute del cliente o dei suoi familiari rendono possibile ravvisare una vulnerabilità determinata dalla necessità di un uso continuo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. Del pari si riscontra vulnerabilità energetica in quelle persone affette da disabilità grave<sup>33</sup> o in quelle persone le cui utenze sono collocate in isole minori non interconnesse oppure ancora in strutture abitative emergenziali a seguito di calamità. L'elenco effettuato dall'art. 11 non sembra possa essere inteso come una serie chiusa, ma è una esemplificazione di fattispecie nelle quali la vulnerabilità giustifica l'attenzione delle pubbliche autorità e interventi

28 Nella dottrina la vulnerabilità è stata in via generale individuata quando la persona si trova in condizioni di fragilità dovute ad esempio alla minore età o alla età anziana. In argomento v. fra gli altri, FUSARO, A.: "Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità", *Ars Interpretandi*, 2019, p. 39 ss.

29 Si fa riferimento a Comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici".

30 Cfr. considerando 60 e art. 5, comma 2 e 3 della direttiva n. 944 del 2019.

31 L'art. 29 della direttiva espressamente contempla la povertà energetica e prevede l'obbligo per gli Stati membri di individuare criteri quali il basso reddito, l'elevata spesa per l'energia rispetto al reddito disponibile e la scarsa efficienza energetica per individuare le famiglie in condizioni di povertà. In argomento v. LOWITZSCH, J.: "The Consumer at the Hearth of the Energy Markets?", in LOWITZSCH, J. (a cura di): *Energy Transition. Financing consumer co-ownership in renewables*, Frankfurt, 2019, p. 68 ss.

32 In argomento v. RUGGERI, L. e GIOBBI, M.: "Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale", *Actual. jur. iberoam.*, 2020, p. 340 ss.

33 La definizione di disabilità grave è contenuta nell'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104.

mirati<sup>34</sup>. Indubbiamente, però, si rendono necessari strumenti di indagine conoscitiva sul fenomeno della vulnerabilità che tengano presente che essa non si esaurisce nella povertà economica, ma che si caratterizza per una condizione di fragilità talora determinata da fattori di tipo non economico. Per questa ragione misure come l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla povertà energetica<sup>35</sup> possono essere considerate indispensabili perché non solo occorre monitorare il fenomeno, ma anche approntare strumenti adeguati di contrasto alla vulnerabilità. Essi possono essere costituiti da misure che siano funzionali a mitigare la specifica vulnerabilità: ad esempio se il cliente o un suo familiare necessita di macchine salva-vita alimentate elettricamente per essi sarà necessario vietare l'interruzione della fornitura di energia elettrica nei periodi critici. Se in una determinata area si costituisce una comunità energetica sia essa di cittadini o una comunità rinnovabile occorre che siano adottate specifiche misure per consentire l'inclusione in essa anche di soggetti vulnerabili eventualmente presenti come disposto dall'art. 11, comma 7 del d.lg. n. 210 del 2021<sup>36</sup> e dall'art. 31, comma 1 lett. d, del d.lg. n. 199 del 2021.

Dalla regolamentazione del mercato energetico viene, pertanto, un nuovo stimolo per un diverso approccio al consumerismo. Il sistema di tutela può dirsi effettivo non soltanto quando appresta strumenti che mitigano la debolezza di una parte contrattuale mettendola in condizione di essere informato, di recedere, di avere strumenti di risoluzione delle controversie rapidi e poco costosi, ma una protezione è tale se viene dispiegata per includere. È questo un approccio diverso improntato a princípi internazionali sempre piú attenti a realizzare una transizione energetica improntata all'inclusione e all'equità<sup>37</sup>. La categoria della vulnerabilità non può infatti essere compresa e interpretata alla luce della c.d. *just transition*<sup>38</sup> e sotto l'egida dell'inclusività.

34 La vulnerabilità è diventata un tema molto attuale a seguito della pandemia. Per un esame della normativa emergenziale e del suo impatto sui rapporti contrattuali del mercato energetico v. RUGGERI, L.: "Morosità e tutela dei clienti tra nuova regolamentazione del mercato energetico e gestione dell'emergenza pandemica", in LLAMAS POMBO, E., MEZZASOMA, L. e RIZZO, V. (a cura di): *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del Covid-19*, Napoli, 2021, p. 627 ss.

35 L'istituzione dell'Osservatorio è prevista dall'art. 11, comma 5 del d.lg. n. 210 del 2021.

36 Nel recepire la direttiva n. 944 del 2019 l'Italia ha espressamente previsto che il Gestore dei servizi energetici s.p.a., nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore dei comuni, metta a disposizione servizi informativi dedicati, come guide informative e strumenti di simulazione.

37 Sulla transizione energetica v. GIURATO, L.: "Il percorso della transizione energetica: da un'economia basata sull'energia pulita alla "rivoluzione verde e transizione ecologica" del «Recovery Plan»", *ambienteditto.it*, 2021, p. 841 ss.

38 In argomento, tra gli altri, v. PENNASILICO, M.: "Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell'officina dell'interprete", *Pol. dir.*, 2018, p. 3 ss.; RUGGERI, L.: "Legislative Policies and Jurisprudence on Climate Change: New Tools for Removing the Barriers to New Forms of Energy Consumptions", in RUGGERI, L. (a cura di): *Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era*, Madrid, 2021, p. 98 ss.

### III. IL DUPLICE SCOPO DELL'ATTO DI CONSUMO. IL PROBLEMA DELLA "MARGINALITÀ" DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE. LA SOLUZIONE DEL GSE.

In questa visione unitaria dell'ordinamento le norme di recepimento delle direttive europee possono essere ben applicate soltanto se gli istituti da esse contemplati beneficiano di una interpretazione sistematica e assiologica che ne permetta di comprendere non soltanto la "ratio" o l'origine, ma soprattutto consenta un'applicazione adeguata. A questo proposito merita approfondimento il concetto di attività professionale «prevalente» o «principale» ricorrente in ambito consumeristico e rilevante anche nel mercato energetico quale discrimine per la partecipazione a comunità energetiche o per la gestione di impianti produttivi.

In talune ipotesi il consumo avviene per finalità estranee all'attività professionale eventualmente svolta, ma potrebbe, in concreto, essere difficile escludere totalmente la presenza di attività professionale. Si è, pertanto, individuata la categoria di elaborazione giurisprudenziale, ma utilizzata anche in ambito legislativo dei contratti con duplice scopo e si è fatto ricorso al concetto di «marginalità» dell'attività professionale eventualmente svolta.

Il concetto di "duplice scopo" è, ad esempio, presente nella direttiva n. 83 del 2011<sup>39</sup> che al considerando 17 stabilisce che «nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore». Alla «marginalità» dell'eventuale attività professionale rispetto alla complessiva operazione economica si richiama, invece, la Corte di Giustizia nel caso Gruber incentrato sulla nozione di consumatore nella Convenzione di Bruxelles. La Corte utilizza il criterio della marginalità stabilendo che l'interessato non può far valere le specifiche regole di competenza relative ai consumatori contenute nella Convenzione «a meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell'operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l'aspetto extraprofessionale».

La rilevanza di un "duplice scopo" al cui interno sia «marginale» il ruolo svolto dall'attività professionale testimonia la crescente importanza di una lettura in chiave funzionale della nozione di "professionista" che alla luce di un'attenta

<sup>39</sup> Si tratta della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in GUUE L 304/64 del 22 novembre 2011.

considerazione del caso concreto può giustificare o, al contrario, escludere l'applicazione delle tutele consumeristiche. Questa interpretazione è ormai costantemente ribadita dalla Corte di Giustizia la quale individua nella nozione di professionista "una nozione funzionale che comporta la necessità di valutare se il rapporto contrattuale si inserisca nell'ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale"<sup>40</sup>.

Resta, pertanto, perplessità l'approccio «semplificatorio» dato a questo rilevante tema nel settore energetico italiano dove la questione della marginalità della professionalità in quanti vogliono far parte di una comunità energetica è affrontata dal GSE con lo strumento della FAQ. Nel sito<sup>41</sup> del GSE compare, infatti, questo chiarimento "Per il soddisfacimento del requisito relativo al fatto che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00"<sup>42</sup>. Al pari di altri mercati l'implementazione della normativa in concreto è affidata a FAQ in un processo di "delegificazione" che presenta luci e ombre e che, soprattutto, evidenzia l'importanza di una riflessione approfondita sul ruolo di autorità e, in questo caso di società per azioni in mano pubblica, nel processo regolatorio. Se, infatti, in altri mercati la questione del ruolo principale o meno dell'attività professionale svolta è stata oggetto di interpretazione quantomai attenta ad estendere le tutele del consumatore, nel settore energetico non si può non tener conto dell'avvento del prosumerismo. La possibilità che un soggetto sia all'un tempo consumatore e produttore dell'energia rende necessaria una valutazione del caso concreto che da un lato favorisca al massimo la formazione di comunità energetiche quali soggetti-chiave della transizione energetica ed ecologica<sup>43</sup>, dall'altro eviti che questi soggetti possano in qualche modo essere "sfruttati" da produttori dell'energia. Certamente il ricorso ai codici ATECO risponde ad una logica di semplificazione e di rapidità, ma dubbi permangono sulla rigidità della soluzione e sul fatto che essa sia adottata all'interno di FAQ al di fuori di un processo regolatorio «ordinario».

40 Così testualmente Corte giust., 17 maggio 2018, *Karel de Grote- Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW*, C-147/16, EU:C:2018:320, par. 55. Per un commento v. DANIEL, É.: "Protection des consommateurs - Notion de professionnel", *Europe*, 2018, *Comm.* 7, p. 33 s.

41 La FAQ è consultabile nella sezione "Assistenza clienti" del sito del GSE al seguente indirizzo [https://supportogse.servicenow.com/csm?id=faq&sys\\_id=b11592acdb15a410de1116f35b9619ef](https://supportogse.servicenow.com/csm?id=faq&sys_id=b11592acdb15a410de1116f35b9619ef) (consultato il 3 gennaio 2021).

42 I due codici ATECO riguardano imprese impegnate nella «Produzione di energia elettrica» e nel «Commercio di energia elettrica».

43 In argomento v. CUSA, E.: "Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche", *Orizzonti dir. comm.*, 2020, p. 71 ss.

#### IV. IL CONSOLIDAMENTO DELL'ESTENSIONE DELLA TUTELA CONSUMERISTICA NELLE DIRETTIVE N. 770 E N. 771 DEL 2019. IL PROSUMERISMO ENERGETICO.

Il cammino legislativo e giurisprudenziale in materia di estensione delle tutele comporta inevitabilmente un superamento della lettera della legge<sup>44</sup>. Il processo evolutivo in atto è reso evidente dalla recente giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia in materia di condominio<sup>45</sup>. Il condominio non è una persona fisica<sup>46</sup>, ma una comunità costituita da una pluralità di proprietari che spesso sono persone fisiche: ebbene sulla base di questa constatazione si è arrivati ad accordare anche al condominio la protezione propria del consumatore prevista dalla normativa europea in materia di clausole abusive<sup>47</sup>. Un indubbio impulso all'estensione della tutela è venuto dal considerando 13 della direttiva n. 83 del 2011 secondo cui gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della direttiva anche alle persone giuridiche o fisiche che non siano consumatori. Sulla scorta di questo criterio la Corte di Cassazione italiana che nel caso di specie aveva sollevato la questione interpretativa pregiudiziale può applicare la normativa europea in materia di clausole abusive anche al condominio anche se questo soggetto non può essere definito persona fisica. L'obiettivo di innalzare il livello di tutela dei consumatori giustifica il superamento della lettera della legge e autorizza i giudici nazionali a elaborare soluzioni che favoriscono la protezione delle persone a prescindere dalla tassonomia consumeristica<sup>48</sup>.

44 L'interpretazione richiede una costante ricerca della «ratio» delle disposizioni, ma la «ratio» deve essere individuata nel momento in cui la disposizione viene attuata ricorrendo non a criteri di lettura letterale o storica, ma utilizzando strumenti di valutazione funzionali ad un'applicazione ragionevole e razionale della disposizione. In argomento v. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4<sup>a</sup> ed., Il, Napoli, 2020, p. 362.

45 Si fa riferimento a Corte giust., 2 aprile 2020, *Condominio di Milano, via Meda c. Eurothermo s.p.a.*, C-329/19, EU:C:2020:263. Per un commento v. DE CRISTOFARO, G.: "Diritto dei consumatori e rapporti contrattuali del condominio: la soluzione della Corte di Giustizia UE", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 842 ss. e ABENHAIM, M.: "Protection des consommateurs-Copropriété", *Europe*, 2020, 6, c. 203. In argomento v. VITERBO F.G., "Variabilità e relatività dei rapporti condominiali", Napoli, 2021, p. 183 ss. Sulla nozione di condominio v. BIANCA C.M., "Diritto civile", 4, "L'obbligazione", Milano, 1993, p. 774 ss. Con riguardo alla protezione dei condomini nella disciplina del mercato energetico italiano v. RUGGERI, L.: "Morosità", cit., p. 632.

46 In un precedente caso la Corte giust., il 22 novembre 2001, *Cape Snc e Idealservice Srl C-541/99 e C-542/99*, EU:C:2001:625 aveva stabilito che una persona diversa da una persona fisica, che stipula un contratto con un professionista, non può essere considerata consumatore. La decisione è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinale. Per tutti v. FIORIO, P.: "Professionista e consumatore, un discrimine formalista?", *Giur. it.*, 2002, c. 543 ss.; BERNARDEAU, L.: "La notion de consommateur en droit communautaire (à la suite de l'arrêt de la C.J.C.E. du 22 novembre 2001, Idealservice, aff. jointes C-541/99 et C-542/99)", *Revue européenne de droit de la consommation*, 2002, p. 341 ss. Questa pronuncia va ora coordinata con altre decisioni nelle quali è, invece, emersa la possibilità per i giudici nazionali di applicare la protezione del consumatore a soggetti che pur non essendo persone fisiche siano tali da risultare meritevoli di protezione.

47 In argomento v. BOSCO, P.: "I contratti del condominio e il condominio come consumatore. Introduzione e principi generali", *Archivio loc. cond.*, 2017, p. 4 ss.

48 In argomento v. Corte giust., 7 agosto 2018, *Banco Santander e Escobedo Cortés*, C-96/16 e c-94/17, EU:C:2018:643, punto 69. Per un commento v. ARGELICH COMELLES, C.: "El alcance de la nulidad de los intereses moratorios a la luz de la jurisprudencia europea", *Rev. gen. der. eur.*, 2019, p. 193 ss.

Questo filone ermeneutico, sviluppatosi sulla direttiva del 1993 in materia di clausole abusive<sup>49</sup>, sembra poter avere un seguito anche dopo l'adozione di recenti strumenti normativi quali, ad esempio, la direttiva sui contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali<sup>50</sup> e la direttiva sui contratti di vendita di beni<sup>51</sup> che contemplano clausole di armonizzazione<sup>52</sup> che impediscono agli Stati membri di mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla normativa eurounitaria, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso. A ben vedere, infatti, nei considerando<sup>53</sup> di queste direttive emerge una conferma della possibilità per gli Stati membri di mantenere la facoltà di estendere la protezione accordata ai consumatori dalla presente direttiva anche alle persone fisiche o giuridiche che non sono consumatori, quali le organizzazioni non governative, le *start-up* o le PMI.

La direttiva richiama la categoria dei contratti con duplice scopo e permette l'applicazione della protezione del consumatore qualora il contratto sia concluso per fini che rientrano soltanto parzialmente nell'ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori, laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto.

Ben si comprende, pertanto, come possa avere trovato inquadramento giuridico il fenomeno del prosumerismo energetico in uno scenario normativo e giurisprudenziale ormai ben propenso ad una lettura ermeneutica attenta al caso concreto e propensa al superamento di rigide tassonomie classificatorie. La produzione dell'energia non è più appannaggio di professionisti, ma può diventare attività svolta da persone fisiche in forma individuale o collettiva. I crescenti timori per un cambiamento climatico, che rischia di porre fine alla stessa esistenza della vita umana sul pianeta, hanno condotto all'adozione di normative a livello internazionale che mirano sia alla riduzione dell'emissione di gas serra, sia alla promozione di politiche di transizione energetica che conducano all'abbandono del fossile e all'uso massivo di energie rinnovabili<sup>54</sup>. L'impatto delle politiche energetiche sugli

49 In argomento v. Comunicazione della Commissione, *Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, Bruxelles, 2019, p. 6 ss.

50 Si ha riguardo alla direttiva 2019/770/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, GUUE L 136/I del 22 maggio 2019.

51 Si tratta della direttiva 2019/771/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE, GUUE L 136/28 del 22 maggio 2019.

52 Si fa riferimento all'art. 4 della direttiva n. 770 del 20 maggio 2019.

53 Si tratta dei considerando 20 e 21 della direttiva n. 771 del 2019 e dei considerando 16 e 17 della direttiva n. 770 del 2019.

54 Sul tema delle rinnovabili in Italia la letteratura è amplissima. V., fra gli altri, AMOROSINO, S.: "Impianti di energia rinnovabile e tutela dell'ambiente e del paesaggio", *Riv. giur. amb.*, 2011, p. 753; NAPOLITANO, G. e ZOPPINI, A. (a cura di): *Regole e mercato delle energie rinnovabili*, *Annuario di diritto dell'energia*, 2013; COCCONI,

ordinamenti nazionali è ancor più rilevante nell'Unione europea dal momento che le convenzioni e gli accordi internazionali sul clima hanno condotto a un intensivo intervento normativo sviluppatosi in direttive dedicate al riassetto del mercato energetico e all'uso delle energie rinnovabili. Si fa riferimento, in particolare, alle direttive n. 2001 del 2018, c.d. RED II<sup>55</sup> e n. 944 del 2019<sup>56</sup>, c.d. IEM, dedicate alla promozione dell'uso delle fonti di energia rinnovabile e alla riorganizzazione del mercato energetico, le quali hanno posto al centro della transizione soggetti giuridici che, nell'ordinamento italiano, hanno finalmente trovato un quadro regolatorio con il recepimento delle due direttive avvenuto a fine 2021<sup>57</sup>.

## V. I NUOVI SOGGETTI GIURIDICI DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA: PROSUMER E PROSUMAGER, COMUNITÀ ENERGETICHE.

Le due direttive contemplano quali protagonisti della transizione i consumatori attivi, gli autoconsumatori di energia rinnovabile<sup>58</sup>, le comunità energetiche per le quali definiscono composizione, scopi e interazione con gli altri attori del mercato. La comunità energetica dei cittadini (di qui in avanti: CEC) in base all'art. 16 è configurata come una formazione sociale aperta<sup>59</sup> alla partecipazione su base volontaria di ogni cittadino o ente interessato e connotata nella sua organizzazione e funzionamento dal rispetto dei principi di non discriminazione, equità e trasparenza. Ad analoghi principi è ispirata la comunità di energia rinnovabile (di qui in avanti: CER) che, secondo la direttiva n. 2001 del 2018, può avere come azionisti o membri non solo persone fisiche, ma anche PMI o autorità locali, quali, ad esempio, amministrazioni comunali.

L'idea di puntare su unioni di cittadini, magari anche coinvolgendo enti privati e pubblici costituisce una profonda innovazione che ben si coniuga con i principi e i valori propri del nostro ordinamento. Con la riforma del Titolo V della Costituzione l'Italia ha espressamente introdotto il principio di sussidiarietà, sulla base del quale

---

M.: "Programmazione e regolazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile", *Dir. econ.*, 2014, p. 131 ss. Sul problema degli accordi aventi per oggetto *royalties* a favore di enti pubblici per compensazioni ambientali v. Corte cost., 23 marzo 2021, n. 46, *DeJure online*. Per un commento a questa decisione v. PAIRE, A.: "Fonti rinnovabili e compensazioni ambientali, ultimo atto: la Consulta «salva» la sanatoria del 2018. Spunti per una ricostruzione (critica) del sistema", *federalismi.it*, 2021, p. 50 ss.

55 Si tratta della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, GUUE L 382/82 del 21 dicembre 2018.

56 Si tratta della direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, GUUE L 158/125 del 14 giugno 2019.

57 Si fa riferimento ai decreti legislativi adottati l'8 novembre 2021, n. 199 e n. 210 che hanno recepito rispettivamente la direttiva n. 2001 del 2018 e 944 del 2019.

58 Definiti dall'art. 2, n. 14 della direttiva n. 2001 del 2019 e ora in Italia.

59 Per interessanti rilievi critici sulle *energy community* quali entità aperta alla partecipazione v. JASAK, M.: "Energy Communities in the EU. Challenges for the Implementation of the EU Legal Framework", in ROGGENKAMP, M.M. e BANET, C. (a cura di): *European Energy Law Report*, XIV, 2021, p. 204 ss. In argomento v., anche, ROBERTS, J.: "What energy communities need from regulation", *Eur. Energy Journ.*, 2019, 8, p. 28 s.

è valorizzata l'iniziativa dei cittadini che è funzionale alla realizzazione di attività di interesse generale. In questo scenario si inseriscono ulteriori attori che agiscono in forma collettiva: gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e consistono in un gruppo di almeno due soggetti che, operando in propri siti, producono energia per il proprio consumo oppure la immagazzinano oppure ancora la vendono. In caso di vendita, però, l'autoconsumatore, se diverso da un nucleo familiare, non deve svolgere tale vendita nel contesto di un'attività commerciale o professionale che possa essere qualificata come principale. Evidente è l'influenza su questa disposizione dell'orientamento giurisprudenziale elaborato dalla Corte di Giustizia in materia di contratti con duplice scopo e del criterio della marginalità funzionale dell'attività professionale. Il *prosumer*<sup>60</sup> non è una creazione improvvisa, ma è frutto di un'evoluzione normativa che con sempre maggiore realismo individua livelli di protezione adeguati al caso concreto.

Si pensi alla figura dell'autoconsumatore di energia rinnovabile come disciplinato dall'Italia in sede di recepimento della direttiva. Esso è un cliente finale che, quindi, può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica che produce energia utilizzando impianti di produzione propri o altrui. Perché operino le protezioni e le agevolazioni accordate all'autoconsumatore l'ordinamento italiano richiede che anche laddove ci sia una gestione della produzione affidata ad un terzo resti comunque sempre l'autoconsumatore colui che individua strategicamente ogni fase della produzione energetica. Si assiste, pertanto, ad una ulteriore evoluzione dei criteri che delimitano l'operare delle protezioni consumeristiche stabilendo che colui che gestisce l'impianto produttivo non potrà mai essere considerato consumatore bensì sarà un professionista al servizio dell'autoconsumatore<sup>61</sup>. Nella direttiva sul mercato energetico, per contro, viene disciplinato il cliente attivo quale soggetto che non solo produce energia, ma che svolge altre attività quali, ad esempio, il suo immagazzinamento. Anche in questo caso il sistema di protezione e incentivazione dei clienti attivi si fonda sulla valutazione della professionalità prevalente: recita infatti l'art. 2, n. 8 della direttiva che tali attività non debbono costituire le principali attività svolte dal cliente professionalmente. Sotto le etichette degli autoconsumatori energetici, dei clienti attivi e delle *energy community* trova rilevanza giuridica la figura del *prosumer*<sup>62</sup> che, per ben essere compresa, non può che essere valutata caso per caso, declinandosi in tante differenti figure differenziate normate<sup>63</sup>.

60 La figura del *prosumer* desta un crescente interesse nella letteratura giuridica. In argomento v., fra gli altri, PAMPHILIS, M.: "I contratti di consumo tra esigenze di armonizzazione e nuovi modelli negoziali", *Archivio giur. F. Serafini*, 2019, p. 411 ss. e MAUGERI, M.R.: "«Smart contracts», «smart grids» e «smart meters»: i nuovi orizzonti nel mercato dell'energia e la tutela del consumatore/«prosumer»", *Studi senesi*, 2020, p. 85 ss.

61 Così espressamente l'art. 30 del d.lg. n. 199 del 2021.

62 In argomento v. le riflessioni di JASAK, M.: *Challenges for the Implementation of the EU Legal Framework*, cit., p. 197.

63 In argomento v. GIOBBI, M.: "Autoconsumo, mercato energetico e protezione del consumatore", *Le Corti ombre*, 2020, p. 304 ss. e MELI, M.: "Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di «energy sharing»",

Il nuovo quadro regolatorio europeo apre le porte anche in Italia alla figura del *prosumer*, un consumatore che non solo consuma e produce energia, ma che è abilitato a stoccarla moltiplicando così le possibilità di scambio anche con altri consumatori<sup>64</sup>.

Anche la nozione di comunità energetica risente del criterio della marginalità dell'attività professionale: in base al considerando 44 della direttiva n. 944 del 2019 «i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica». Sulla stessa falsariga l'art. 22 della direttiva n. 2001 del 2018 stabilisce che gli Stati membri assicurano che le imprese private possano partecipare ad comunità energetiche purché «la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale».

Già da questa elencazione dei nuovi attori del mercato energetico si comprende quanto gli ordinamenti nazionali debbano rimodellare nozioni, istituti e disciplina per renderli funzionali a un mutato approccio delle politiche energetiche sempre più basato sul coinvolgimento dei cittadini chiamati a realizzare obiettivi di interesse generale con un approccio sempre più *bottom-up*.

Il *fil rouge* che lega i nuovi protagonisti della transizione energetica è costituito dal perseguimento non solo di scopi mutualistici, ma dall'abbinamento di scopi «altruistici». Sia le CEC che le CER sono, infatti, costruite come comunità in cui i proventi dell'attività economica non si trasformano in «dividendi», ma sono «esternalizzati» a vantaggio, ad esempio, del territorio in cui operano. Si comprende, pertanto, quanta sinergia possa essere operata tra forme di comunità o di autoconsumo collettivo e strutture negoziali collaudate nel tempo quali cooperative, consorzi, ma anche nuove tipologie di impresa o di enti del Terzo settore. Grazie al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è stata introdotta una nuova disciplina degli enti senza scopo di lucro che pare davvero proficuamente utilizzabile per creare e sviluppare comunità energetiche in quanto pienamente assonante con le finalità esplicitate dalle direttive ora richiamate. In base all'art. 1 del d.lg. n. 117 del 2017 gli enti senza scopo di lucro hanno come fondamento quello di sostenere l'autonomia

---

Commento a dec. legge 30 dicembre 2019 n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) art. 42-bis", *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 630 ss.

64 In argomento v. SCHILL, W.-P., ZERRAHN, A. e KUNZ, F.: "Solar Prosumage: An economic Discussion of Challenges and Opportunities", in LOWITZSCH, J. (a cura di): *Energy Transition. Financing consumer co-ownership in renewables*, cit., p. 703 ss.; BAUKNECHT, D., BRACKER, J., FLACHSBARTH, F., HEINEMANN, C., SEEBACH, D. e VOGEL, M.: "Customer stratification and different concepts of decentralization", in SIOSHANSI, F. (a cura di): *Consumer, Prosumer, Prosumager. How Service Innovations will Disrupt the Utility Business Model*, Cambridge, Massachusetts, 2019, p. 331 ss. Sullo scambio tra pari dell'energia v. FAVARO, T.: "Può la tecnologia regolare? «Blockchain» e «scambio tra pari» di energia rinnovabile", *Riv. regolaz. merc.*, 2019, p. 294 ss. In generale sui rapporti *peer to peer* v. QUARTA, A.: "Il diritto dei consumatori ai tempi della «peer economy». Prestatori di servizi e «prosumers»: primi spunti", *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 667 ss.

iniziativa dei cittadini. Questi ultimi, anche in forma associata, perseguono finalità quali la realizzazione del bene comune, l'innalzamento dei livelli di cittadinanza attiva, la coesione e la protezione sociale. Si comprende quanto il tema degli attori del nuovo mercato energetico sia collegato ad una tavola valoriale fortemente orientata al rispetto e alla promozione della persona, in un contesto improntato al principio di democrazia, di uguaglianza e di inclusione. In questo senso, il riassetto del mercato energetico, le politiche di sviluppo e promozione del prosumerismo costituiscono un importante *test* per tutti i Paesi membri chiamati al rispetto di principi e diritti consacrati nelle loro tradizioni costituzionali, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali.

## VI. PLURALITÀ DI FONTI, DELEGIFICAZIONE E RUOLO DELL'INTERPRETE.

Il recepimento italiano della direttiva n. 2001 del 2018 è stato oltremodo lento tanto da giustificare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Ora che il decreto di recepimento è stato varato l'implementazione è ancora incompleta in quanto sono previsti decreti di attuazione la cui adozione richiederà ulteriori mesi. Quasi paradossalmente, mentre l'Italia finalmente implementa nel suo territorio la direttiva, a livello europeo si sta già lavorando ad una revisione della direttiva appena adottata. Dopo l'adozione del c.d. *Green Deal*, la Commissione ha adottato un pacchetto di riforme<sup>65</sup> che contempla, tra l'altro, la revisione della direttiva RED II per rendere la normativa maggiormente in linea con i nuovi obiettivi di lotta al cambiamento climatico. In questo contesto complicato non è di aiuto il complesso intreccio di competenze normative offerto dal sistema delle fonti italiano complicato dalla convivenza di poteri normativi statali, regionali e dell'autorità che regola il mercato energetico. La Corte Costituzionale italiana ha più volte tentato di ricondurre la materia ad un quadro organico elaborando principi, quale quello della massima diffusione delle energie rinnovabili posto alla base di decisioni<sup>66</sup>, che cercano di risolvere il caotico e spesso disordinato intervento normativo. A ciò si aggiunga che il quadro normativo italiano è attualmente ancora connotato dal cambiamento e si presenta alquanto articolato dato che fino all'adozione dei decreti attuativi resta operativo il sistema sperimentale introdotto dall'art. 42 bis del d.l. n. 162 del 2019 (c.d. decreto Milleproroghe)<sup>67</sup>. Con questo strumento normativo connotato dalla provvisorietà

65 Si tratta del *Fit for 55 Package* adottato il 14 luglio 2021.

66 Per tutte v. Corte cost., 19 giugno 2019, n. 148, secondo cui dalla disciplina internazionale, europea e nazionale emerge un "deciso favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili". Nello stesso senso, precedentemente, si era espressa Corte cost. 12 aprile 2012, n. 85. Per un commento a questo orientamento giurisprudenziale v. BURATTI, V.: "Il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e l'illegittimità di divieti assoluti nella giurisprudenza costituzionale", *Riv. giur. amb.*, 2019, p. 635 ss.

67 Si tratta del d. l. 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe)", convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8.

si è dato avvio a una fase sperimentale di implementazione della direttiva n. 2001 del 2018 consentendo forme di autoconsumo collettivo e CER al fine di effettuare un monitoraggio utile per la definitiva implementazione delle direttive europee. L'approccio normativo italiano risponde a indicazioni e suggerimenti provenienti dalla *Bridge Horizon Task Force 2020*<sup>68</sup>; in quegli Stati che non hanno esperienza di iniziative dei cittadini nel mercato energetico sarebbe stato auspicabile adottare gradualmente il nuovo paradigma di decentralizzazione dell'energia e di prosumerismo. La sperimentazione era però sottoposta a restrizioni temporali e condizioni transitorie, ad esempio la possibilità che l'impianto di produzione di energia fosse di un terzo, e anche se il MISE interveniva adottando un apposito decreto per incentivare impianti di produzione, il quadro regolatorio restava nel suo complesso non in linea con scopi e ambizioni delle politiche eurounitarie.

In questo contesto, utile punto di riferimento è costituito dalla delibera dell'ARERA del 4 agosto 2020 che introduce una specifica disciplina per la regolazione economica dell'energia elettrica condivisa<sup>69</sup> in edifici o condomini e nell'ambito di comunità di energia rinnovabile<sup>70</sup>. Come avviene in altri mercati, anche in quello energetico, l'attuazione di principi e di valori passa anche attraverso la regolamentazione delle Autorità indipendenti con importanti conseguenze: attribuzione di poteri normativi rilevanti ad autorità che la Costituzione vigente non contempla, necessità, alquanto dibattuta<sup>71</sup>, di sottoporre a sindacato di costituzionalità queste regole, impatto delle regolamentazioni su libertà e diritti, quali ad esempio l'iniziativa economica e la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori. La situazione provvisoria è destinata a essere sostituita dall'adozione di entrambe le direttive come previsto dalla legge di delegazione europea 2019-2020 che adottano criteri per il Governo chiamato ad adottare gli strumenti di recepimento. In questa fase prodromica al completo recepimento delle direttive rilevante è il contributo del GSE, quale soggetto incaricato di predisporre le Regole tecniche che in una prima stesura sono state adottate a dicembre 2020 e che sono state oggetto di riesame attraverso una procedura di consultazione avviata nel marzo 2021.

68 Sul punto v. il *Report Bridge Horizon 2020, Energy Communities in the EU: Task Force Energy Communities*, 2019, p. 26, sub section 3.1. Il documento è leggibile al seguente indirizzo: [www.h2020-bridge.eu/wp-content/uploads/2020/01/D3.12.d\\_BRIDGE\\_Energy-Communities-in-the-EU-2.pdf](http://www.h2020-bridge.eu/wp-content/uploads/2020/01/D3.12.d_BRIDGE_Energy-Communities-in-the-EU-2.pdf) (consultato il 3 gennaio 2021).

69 Su condivisione e mercato v. CAPPELLI, V.: "Il mercato dell'energia alla prova della «sharing economy»", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 6, pp. 1398-1406

70 Si tratta della delibera 318/2020/R/EEL, con cui l'ARERA ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell'ambito di comunità di energia rinnovabile.

71 Il tema delle autorità indipendenti è affrontato, tra gli altri, da ANGELONE, M.: "Diritto privato «regolatorio», conformazione dell'autonomia negoziale e controllo sulle discipline eteronome dettate dalle authorities", *Nuove autonomie*, 2017, p. 441 ss. e, più diffusamente, *Id.*, *Autorità indipendenti e eteroregolamentazione del contratto*, Napoli, 2021, *passim*. In argomento v., anche, PERLINGIERI, P.: "Diritto dei contratti e dei mercati", *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 890 ss. Con riguardo al mercato energetico v. DI BONA, L.: *Potere normativo delle autorità indipendenti e contratto*, Napoli, 2008, *passim*. e S. ZUCCARINO, *Il contratto "conformato" quale statuto normativo del mercato energetico*, Camerino-Napoli, 2021, p. 64 ss.

In questo scenario in cui norme europee il cui recepimento è in fase di completamento convivono con norme adottate in via sperimentale<sup>72</sup> la cui attuazione è affidata a una molteplicità di autorità regolatorie e amministrative, il GSE funge a sua volta da attore del processo normativo supportando con interpretazioni il cammino di quanti vogliono utilizzare le nuove possibilità di autoconsumo in forma collettiva rappresentato dalla creazione di comunità energetiche.

È evidente che la costruzione di sistemi regolatori connotati da una molteplicità di livelli rende difficile l'attività ermeneutica, ma non per questo esime da un controllo accurato delle prassi interpretative anche avuto riguardo alla funzione strategica dell'energia per lo sviluppo della società e per il benessere delle persone<sup>73</sup>. Occorre, pertanto, prestare attenzione nell'implementazione delle nuove regole italiane di recepimento della direttiva alle Regole tecniche del GSE, alle delibere dell'ARERA, alle circolari dell'Agenzia delle Entrate, alle FAQ e alle circolari interpretative perché in concreto ad esse verrà affidata gran parte della effettiva implementazione. Il compito dell'interprete delle regole del mercato energetico è pertanto oltremodo arduo perché connotato da una continua valutazione delle regole di dettaglio alla luce dei principi che di volta in volta operano nel caso concreto. Si pensi, ad esempio, al principio di «massima diffusione delle energie rinnovabili» e alla sua dialettica coniugazione con la promozione di nuove e diverse forme di energia che nel Pacchetto *Fit for 55* entreranno in gioco quali ad esempio l'uso dell'idrogeno. Nello stesso autoconsumo collettivo le comunità energetiche non necessariamente sono esclusivamente fondate sull'uso delle rinnovabili dato che il d.lg. n. 210 del 2021 prevede la CEC come strumento possibile di autoconsumo collettivo. In questo scenario soltanto un'interpretazione non letterale potrà dare risposte soddisfacenti alle istanze di quanti *consumer*, *prosumer*, autorità locali o territoriali, imprese vogliono percorrere la strada di un'energia autoprodotta e venduta a scopo non lucrativo.

Come insegna la politica legislativa europea in materia di protezione dei consumatori, l'esemplificazione delle fattispecie non conduce alla massima protezione possibile. Talora, invero, una legislazione per principi accompagnata da un'interpretazione assiologica può condurre più lontano nella realizzazione degli obiettivi posti dalla transizione energetica. Di conseguenza sembra apprezzabile

72 La disciplina introdotta dall'art. 42-bis del Milleproroghe opera per gli impianti di produzione o porzioni di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 162 del 2019 (ovvero a partire dal 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva n. 2001 del 2018.

73 Sul punto v. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, cit., p. 69, ove una lucida affermazione del permanere dell'unitarietà dell'ordinamento anche quando quello nazionale sia integrato da norme provenienti dall'esterno o sia comunque connotato da un pluralismo di fonti.

l'ampliamento delle tipologie di soggetti che possono partecipare a una comunità energetica e il superamento della limitazione alle sole "autorità locali" del Testo unico degli enti locali<sup>74</sup>, vale a dire comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni. La partecipazione di amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale espressamente prevista dall'art. 31, lett. b del d.lg. n. 199 del 2021<sup>75</sup>, non può che dare slancio a iniziative e permetterne una maggiore probabilità di successo.

Resta nella disciplina di recepimento dedicata alla CER un ancoraggio al concetto di condominio. Forse, per favorire l'uso delle energie da fonti rinnovabili, sarebbe auspicabile poter applicare le regole dell'autoconsumo collettivo anche quando vi siano edifici frazionati in unità immobiliari di proprietà esclusiva ma in cui vi sia una fruizione di spazi comuni.

In questo senso si propone l'applicazione dell'art. 1117 *bis* c.c. che appunto estende anche a tali situazioni la disciplina codicistica del condominio. Anche il documento preparatorio della revisione delle regole tecniche del GSE ipotizza un'estensione delle regole del condominio a ipotesi in cui una pluralità di edifici siano di proprietà di una sola persona: il tema non è nuovo e lo si è riscontrato anche in altri ambiti, sebbene ancora non si possa dire formato un orientamento sicuro.

Si pensi alla legislazione in materia di ricostruzione post-sisma e alla possibilità di ottenere aumenti di contributo statale qualora gli edifici si «aggregano». Tale incentivo è considerato non fruibile se la proprietà è di un'unica persona, anche se, a ben vedere, la ragione del "premio" può essere individuata nella migliore organizzazione del cantiere e nei risparmi che l'aggregato produce. Si assiste così, anche in materia energetica, ad un allargamento dell'area dell'incertezza del diritto determinata da una concentrazione di temi e problemi già presenti e non ancora adeguatamente affrontati e risolti. Soltanto superando i micro-sistemi e collegando regole tecniche al sistema ordinamentale complessivo<sup>76</sup> potrà svilupparsi una cultura davvero favorevole al prosumerismo.

74 Si tratta del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato in G.U. n. 227 del 28 settembre 2000.

75 In base all'art. 31, lett. b del d.lg. 199 del 2021 possono fare parte della CER anche le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e che sono situate nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di energia.

76 Coglie nel segno PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, cit., p. 57, quando osserva che "discorrere di decodificazione relativamente al codice vigente non implica assolutamente la perdita di un fondamento unitario dell'ordinamento".

## BIBLIOGRAFIA

ADAMO, E.: "Un nuovo modo di fare impresa: sharing economy e nuove istanze di tutela del consumatore-utente", *Tecn. dir.*, 2020, p. 381 ss.

AGRIFOGLIO, G.: "Professionisti e consumatori nella società liquida: dagli "status" agli stati, ovvero da Diocleziano a Bauman", *Pol. dir.*, 2020, p. 205 ss.

ALPA, G.: *Il diritto dei consumatori*, Bari, 1999.

ALPA, G.: "I Principles of European Contract law predisposti dalla Commissione Lando", *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, p. 483 ss.

AMOROSINO, S.: "Impianti di energia rinnovabile e tutela dell'ambiente e del paesaggio", *Riv. giur. amb.*, 2011, p. 753;

ANGELONE, M.: *Autorità indipendenti e eteroregolamentazione del contratto*, Napoli, 2021.

ANGELONE, M.: "Diritto privato «regolatorio», conformazione dell'autonomia negoziale e controllo sulle discipline eteronome dettate dalle authorities", *Nuove autonomie*, 2017, p. 441 ss.

ARGELICH COMELLES, C.: "El alcance de la nulidad de los intereses moratorios a la luz de la jurisprudencia europea", *Rev. gen. der. eur.*, 2019, p. 193 ss.

BARENGHI, A.: *Diritto dei consumi*, Padova, 2017.

BAUKNECHT, D., BRACKER, J., FLACHSBARTH, F., HEINEMANN, C., SEEBACH, D. e VOGEL, M.: "Customer stratification and different concepts of decentralization", in SIOHANSI, F. (a cura di): *Consumer, Prosumer, Prosumer. How Service Innovations will Disrupt the Utility Business Model*, Cambridge, Massachusetts, 2019, p. 331 ss.

BIANCA, C.M., *Diritto civile*, 4, "L'obbligazione", Milano, 1993.

BERNARDEAU, L.: "La notion de consommateur en droit communautaire (à la suite de l'arrêt de la C.J.C.E. du 22 novembre 2001, Idealservice, aff. jointes C-541/99 et C-542/99)", *Revue européenne de droit de la consommation*, 2002, p. 341 ss.

BOSSO, P.: "I contratti del condominio e il condominio come consumatore. Introduzione e principi generali", *Archivio loc. cond.*, 2017, p. 4 ss.

BURATTI, V.: "Il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e l'illegittimità di divieti assoluti nella giurisprudenza costituzionale", *Riv. giur. amb.*, 2019, p. 635 ss.

CALVO, R.: "I contratti del consumatore", in GALGANO, F. (a cura di): *Tratt. dir. comm.*, XXXIV, Padova, 2005.

CANDIAN, A.: "Tutela del consumatore nei rapporti bancari", in LLAMAS POMBO, E., MEZZASOMA, L., RANA, U. e RIZZO, F. (a cura di): *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (Profili internazionali)*, Napoli, 2020, p. 35 ss.

CAPPELLI, V.: "Il mercato dell'energia alla prova della «sharing economy»", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 6, pp. 1398-1406

CAPOBIANCO, E. e PERLINGIERI, G. (a cura di): *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2009.

CASTRONOVO, C.: "I «principi di diritto europeo dei contratti» e l'idea di codice", *Riv. dir. comm.*, 1995, I, p. 21 ss.

CHIARELLA, M.L. (a cura di): *I contratti del consumatore e dell'utente tra diritto comune e codificazioni di settore*, Napoli, 2016.

COCCONI, M.: "Programmazione e regolazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile", *Dir. econ.*, 2014, p. 131 ss.

CUSA, E.: "Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche", *Orizzonti dir. comm.*, 2020, p. 71 ss.

DANIEL, E.: "Protection des consommateurs", *Europe*, 2015, 11, p. 44 ss.

DANIEL, E.: "Protection des consommateurs - Notion de professionnel", *Europe*, 2018, Comm. 7, p. 33 s.

DI BONA, L.: *Potere normativo delle autorità indipendenti e contratto*, Napoli, 2008.

DI RAIMO, R.: "Ufficio di diritto privato e carattere delle parti professionali quali criteri ordinanti delle negoziazioni bancaria e finanziaria (e assicurativa)", *Giust. civ.*, 2020, p. 321 ss.

FAVARO, T.: "Può la tecnologia regolare? «Blockchain» e «scambio tra pari» di energia rinnovabile", *Riv. regolaz. merc.*, 2019, p. 294 ss.

FIORIO, P.: "Professionista e consumatore, un discrimine formalista?", *Giur. it.*, 2002, c. 543 ss.

FUSARO, A.: "Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità", *Ars Interpretandi*, 2019, p. 39 ss.

GARRO, A. e MORENO RODRÍGUEZ, J. A. (a cura di): *Use of the UNIDROIT Principles to Interpret and Supplement Domestic Contract Law*, New York, 2021.

GIOBBI, M.: "Protezione del cliente e meritevolezza dell'accordo di profilatura dell'investitore alla luce della Mifid II", *Le Corti umbre*, 2015, p. 352 ss.

GIOBBI, M.: "Autoconsumo, mercato energetico e protezione del consumatore", *Le Corti umbre*, 2020, p. 304 ss.

GIOBBI, M.: *Il consumatore energetico nel prisma del nuovo quadro regolatorio italo-eurounitario*, Napoli, 2021.

GIURATO, L.: "Il percorso della transizione energetica: da un'economia basata sull'energia pulita alla "rivoluzione verde e transizione ecologica" del «Recovery Plan»", *ambienteditto.it*, 2021, p. 841 ss.

GNES, M.: "La nuova disciplina sui ritardi dei pagamenti. Commento a d.lg. 9 novembre 2012, n. 192", *Gior. dir. amm.*, 2013, p. 115 ss.

GRANELLI, C.: "Il codice del consumo a cinque anni dalla sua entrata in vigore", *Obbl. contr.*, 2010, p. 731 ss.

INTRAVAIA, M.: "Il restyling della nozione di consumatore", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 3, p. 385 ss.

JASAK, M.: "Energy Communities in the EU. Challenges for the Implementation of the EU Legal Framework", in ROGGENKAMP, M.M. e BANET, C. (a cura di): *European Energy Law Report*, XIV, 2021, p. 204 ss.

LEMME, G.: "Attualità della nozione di «cliente della banca»", *Riv. dir. bancario*, 2021, p. 267 ss.

LOMBARDI, E.: "Il consumerismo italiano in una visione d'insieme: del 'prendere coscienza dei mutati e mutevoli umori delle cose?", *Studium iuris*, 2011, p. 613 ss.

LOWITZSCH, J.: "The Consumer at the Hearth of the Energy Markets?", in ID. (a cura di): *Energy Transition. Financing consumer co-ownership in renewables*, Frankfurt, 2019, p. 68 ss.

LUNA SERRANO, A.: "Le norme che contengono concetti elastici nella legislazione di consumo", *Le Corti umbre*, 2017, p. 501 ss.

MANTUCCI, D.: *Profili del contratto di subfornitura*, Napoli, 2005.

MARINELLI, F.: "La tutela civile dei soggetti deboli", *Giust. civ.*, II, 1994, p. 166 ss.

MARRELLA, F.: "La nuova lex mercatoria. Princípi Unidroit ed usi del commercio internazionale", in GALGANO, F. (diretto da): *Tratt. dir. comm. econ.*, XXX, Padova, 2003.

MAUGERI, M.: "Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'AEEGSI [Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico], dei «prosumer» ai «consumatori» e ai «clienti finali»", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 406 ss.

MAUGERI, M.R.: "«Smart contracts», «smart grids» e «smart meters»: i nuovi orizzonti nel mercato dell'energia e la tutela del consumatore/«prosumer»", *Studi senesi*, 2020, p. 85 ss.

MELI, M.: "Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di «energy sharing», Commento a dec. legge 30 dicembre 2019 n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) art. 42-bis", *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 630 ss.

MEZZASOMA, L.: "Il consumatore e il professionista", in RECINTO, G., MEZZASOMA, L. e CHERTI, S. (a cura di): *Diritti e tutele dei consumatori*, Napoli, 2014, p. 13 ss.

MEZZASOMA, L.: "Meritevolezza e trasparenza nei contratti finanziari", *Banca borsa tit. cred.*, 2018, I, p. 180 ss.

MINERVINI, E.: *Tutela del consumatore e clausole vessatorie*, Napoli, 1999.

MORACCHINI-ZEIDENBERG, S.: "Consommateur ou professionnel: double qualification selon l'objet de l'opération", *La Semaine Juridique-entreprise et affaires*, 2015, n. 49, p. 1599 s.

NAPOLITANO, G. e ZOPPINI, A. (a cura di): *Regole e mercato delle energie rinnovabili, Annuario di diritto dell'energia*, 2013.

NAVARRETTA, E.: "Princípi dell'Unione europea, politiche economiche e diritto privato", *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2020, pp. 409 ss.

PAGLIANTINI, S.: *La tutela del consumatore nell'interpretazione delle Corti*, Torino, 2012.

PAIRE, A.: "Fonti rinnovabili e compensazioni ambientali, ultimo atto: la Consulta «salva» la sanatoria del 2018. Spunti per una ricostruzione (critica) del sistema", *federalismi.it*, 2021, p. 50 ss.

PAMPHILIS, M.: "I contratti di consumo tra esigenze di armonizzazione e nuovi modelli negoziali", *Archivio giur. F. Serafini*, 2019, p. 411 ss.

PENNASILICO, M.: "Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell'officina dell'interprete", *Pol. dir.*, 2018, p. 3 ss.

PERFETTI, U.: *L'ingiustizia del contratto*, Milano, 2005.

PERLINGIERI, P.: "La tutela del consumatore nella Costituzione e nel Trattato di Amsterdam", in PERLINGIERI, P. e CATERINI, E. (a cura di): *Il diritto dei consumi*, I, Rende-Napoli, 2005, p. 18 ss.

PERLINGIERI, P.: "Diritto dei contratti e dei mercati", *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 890 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4a ed., II, Napoli, 2020.

POLLASTRO, I.: "Avvocato e cliente nella normativa a tutela del consumo", *Giur. it.*, 2015, p.1636 ss.

PROSPERI, F.: *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici*, Napoli, 2002.

QUARTA, A.: "Il diritto dei consumatori ai tempi della «peer economy». Prestatori di servizi e «prosumers»: primi spunti", *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 667 ss.

REICH, N., MICKLITZ, H.-W., ROTT, P. e TONNER, K.: *European Consumer Law*, Cambridge, 2014.

RIZZO, V.: *Le clausole abusive nell'esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria*, Camerino-Napoli, 1994.

RIZZO, V.: *Trasparenza e «contratti del consumatore» (la novella al codice civile)*, Camerino-Napoli, 1997.

RIZZO, V., CATERINI, E., DI NELLA, L. e MEZZASOMA, L. (a cura di): *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, Napoli, 2010.

RIZZO, V.: "La riforma del codice del consumo nel prisma delle fonti", *Le Corti umbre*, 2015, p. 412 ss.

ROBERTS, J.: "What energy communities need from regulation", *Eur. Energy Journ.*, 2019, 8, p. 28 s.

ROSSI CARLEO, L. (a cura di): *Diritto dei consumi*, Torino, 2012.

RUGGERI, L.: "Mercato telematico ed autonomia privata: un nuovo ruolo per la lex mercatoria", *Rass. dir. civ.*, 2002, p. 303 ss.

RUGGERI, L.: "Contratti di garanzia e tutela del contraente debole", in CATERINI, E., DI NELLA, L., FLAMINI, A., MEZZASOMA, L. e POLIDORI, S. (a cura di): *Scritti in onore di Vito Rizzo*, II, Napoli, 2017, p. 2040 s.

RUGGERI, L. e GIOBBI, M.: "Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, p. 340 ss.

RUGGERI, L.: "Morosità e tutela dei clienti tra nuova regolamentazione del mercato energetico e gestione dell'emergenza pandemica", in LLAMAS POMBO, E., MEZZASOMA, L., RANA, U. e RIZZO, F. (a cura di): *Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del Covid-19*, Napoli, 2021, p. 627 ss.

RUGGERI, L.: "Legislative Policies and Jurisprudence on Climate Change: New Tools for Removing the Barriers to New Forms of Energy Consumptions", in ID. (a cura di): *Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era*, Madrid, 2021, p. 98 ss.

SCHILL, W-P., ZERRAHN, A. E KUNZ, F.: "Solar Prosumage: An economic Discussion of Challenges and Opportunities", in LOWITZSCH, J. (a cura di): *Energy Transition. Financing consumer co-ownership in renewables*, Frankfurt, 2019, p. 703 ss.

SOLINAS, C.: "La tutela del consumatore nei contratti di fornitura di energia elettrica", *Contr. impr.*, 2015, fasc. 2, pp. 435 ss.

STANZIONE, P. : *La tutela dei soggetti deboli*, Milano, 2004.

TENREIRO, M.: "Un code de la consommation ou un code autour du consommateur? Quelques réflexions critiques sur la codification et la notion de consommateur", in KRÄMER, L., MICKLITZ, H.-W. e TONNER, K. (a cura di): *Law and diffuse Interests in the European Legal Order. Liber amicorum Norbert Reich*, Baden-Baden, 1997, p. 349.

TERRY, E.: "Consumers, by Definition, Include Us All... But Not for Every Transaction", *European Review of Private Law/Revue européenne de droit privé/Europäische Zeitschrift für Privatrecht*, 2016, p. 271 ss

VENEZIANO, A. e FINAZZI AGRÒ, E.: "The use of the Unidroit principles in order to interpret or supplement national contract law", *Annuario dir. comp.*, 2018, pp. 39 ss.

VETTORI, G.: "Autonomia privata e contratto giusto", *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 20 ss.

VITERBO, F.G.: *Variabilità e relatività dei rapporti condominiali*, Napoli, 2021.

VOLPE, F.: *La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato*, Napoli, 2004.

ZOPPINI, A.: "Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza", *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 536 ss.

ZORZI GALGANO, N.: "Il contratto di consumo e la libertà del consumatore", in GALGANO, F. (a cura di): *Tratt. dir. comm.*, Padova, 2012.

ZUCCARINO, S.: *Il contratto "conformato" quale statuto normativo del mercato energetico*, Camerino-Napoli, 2021.

